

COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E URBANA
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 31 IN DATA 31.05.2004

REPERTORIO N. 20.00

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 - Pubblicazione e validità dei titoli
- Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli
- Art. 7 - Divieto di occupare il suolo

TITOLO II – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE

- Art. 8 - Disposizioni generali
- Art. 9 - Atti vietati su suolo pubblico
- Art. 10 - Marciapiedi e portici
- Art. 11 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 12 - Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano
- Art. 13 - Distribuzione dei manifesti
- Art. 14 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 15 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 16 - Sgombero neve
- Art. 17 - Ratti
- Art. 18 - Lotta alle zanzare
- Art. 19 – Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).
- Art. 20 - Pulizia luoghi di carico/scarico merci
- Art. 21 - Pulizia aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 22 - Esposizione di panni e tappeti
- Art. 23 - Fondi incolti
- Art. 24 - Rami e siepi protesi
- Art. 25 - Caravan, tende e accampamenti

TITOLO III – STRADE, FOSSI E CANALI

- Art. 26 - Atti vietati e tutele delle strade
- Art. 27 - Fasce di rispetto ed aree di visibilità fuori del centro abitato
- Art. 28 - Aratura dei terreni
- Art. 29 - Manutenzione delle ripe
- Art. 30 - Condotta delle acque
- Art. 31 - Uso delle risorse idriche potabili
- Art. 32 - Espurgo di fossi e canali
- Art. 33 - Impaludamenti
- Art. 34 - Tombinature
- art. 35 - Apertura di botole e chiusini, protezione pozzi, scavi e fosse

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER PIANTE ED ANIMALI

- Art. 36 - Cattura dei cani e di altri animali randagi
- Art. 37 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 38 - Attraversamento del centro abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

- Art. 39 - Esercizio di caccia e pesca
- Art. 40 - Igiene delle stalle
- Art. 41 - Concimaie e composte
- Art. 42 - Trasporto di letame e di liquame

TITOLO V – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 43 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 44 - Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri
- Art. 45 - Accensione di fuochi
- Art. 46 - Attività produttive ed edilizie rumorose

TITOLO VI – SANZIONI

- Art. 47 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale ed urbana nel territorio comunale di Villaverla allo scopo di ottenere una ordinata gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività.

In esso si disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la vita sociale nella campagna, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune vigenti in materia e le norme comunitarie e dell'Unione Europea applicabili.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Villaverla.

Art. 3 – Organi preposti all'espletamento del servizio

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato o della Regione ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 4 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Comune può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Comune ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali, e particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali e l'esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) Personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) Previo pagamento di tasse diritti o altri corrispettivi eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) Senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) Con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) Con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;

- g) Con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato o dei provvedimenti emanati anche con atti separati;

Il Comune potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

1. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
2. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e a spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Il tutto per quanto previsto da legge o dai Regolamenti Comunali.

Art. 5 – Pubblicazione e validità dei titoli.

I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Alla scadenza i titoli possono essere rinnovati o prorogati, previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate nell'art. 4

Art. 6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) Possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) Possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) Devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- d) Si intendono decaduti:
 - Quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Comune può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Art. 7 – Divieto di occupare il suolo

E proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

La materia è disciplinata con Regolamento di "Applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del C.C. n. 14 del 28.03.2003.

TITOLO II – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 8 - Disposizioni generali.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in ripristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 9 – Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, sui marciapiedi a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

Art. 10 – Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico o utilizzati di fatto dal pubblico.
- 2) Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 11 – Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli

stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. A tale scopo le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
- 4) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, con particolare riguardo a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 5) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 6) Nelle aree esterne private eventuali materiali sparsi o accumulati, dovranno essere tenuti in modo da non causare problemi igienico-sanitari.

Art. 12 – Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, o avvisi informativi di Enti fornitori di pubblici servizi.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri, sulle porte e sugli infissi scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Nei casi urgenti, per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 13 – Distribuzione dei manifesti.

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni è vietato abbandonare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico, senza specifica autorizzazione. La distribuzione dei materiali sopra detti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo senza causare disturbo alle persone. E' vietata, inoltre, l'applicazione di volantini pubblicitari e materiale simile sul parabrezza dei veicoli.

Art. 14 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere sui luoghi pubblici o di uso comune onde evitare pericoli o danni alle persone.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 15 – Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.21 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 4) E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
- 5) E' altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria e nella rete delle acque bianche olio, colore, diluente e ogni altro liquido considerato inquinante dalle vigenti leggi. I trasgressori saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 16 – Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico o di uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti e segnalati.

Art. 17 – Ratti

Qualora venga riscontrata la presenza di ratti/topi in un'area scoperta, chi di competenza deve effettuare idoneo trattamento di derattizzazione, provvedendo prima ad eliminare le possibili cause di insediamento di tali animali (abbandono di rifiuti e immondizie, accumulo materiali di risulta vari, erbe infestanti non sfalciate, ecc.). La derattizzazione deve essere effettuata dal Comune se

trattasi area pubblica, dal privato se trattasi di area privata e deve essere ripetuta con la necessaria frequenza fino alla completa eliminazione della colonia di ratti/topi insediata nell'area.

Entrambi possono avvalersi di Ditte specializzate e della eventuale consulenza del Dipartimento di prevenzione dell'USL.

Art. 18 – Lotta alle zanzare

Per una efficace lotta alle zanzare si, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

1. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
2. procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
3. svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., giornalmente o lavarli o capovolgerli;
4. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
5. introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc.);
6. provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

In particolare, le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- a. disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- b. eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- c. stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- d. provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verificino ristagni d'acqua. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* “zanzara tigre” (15 luglio - 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

Art. 19 – Interventi contro la Processionaria del pino e la *Hyphantria cunea* (bruco americano).

E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la *Hyphantria cunea* (bruco americano).

I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati devono avvertire, quanto prima, l'ufficio ecologia del Comune che darà loro tutte le informazioni utili per eliminare l'inconveniente.

Art. 20 – Pulizia luoghi di carico/scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art.21 – Pulizia aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Art.22 – Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

Art. 23 – Fondi incolti

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità devono essere regolarmente falciati per evitare la ploriferazione di insetti e l'annidamento di animali selvatici o incustoditi.

Art.24 – Rami e siepi protesi

I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regulate le siepi vive, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.

In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali evitando tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 25 – Caravan, tende e accampamenti.

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata fuori dalle stesse la sosta per pernottamento in caravan, tende e altri autoveicoli destinati ad abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà autorizzare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Comune può, altresì, vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private qualora questo provochi problemi di carattere igienico-sanitario.

TITOLO III – STRADE, FOSSI E CANALI

Art. 26 – Atti vietati e tutela delle strade

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

I frontisti sono obbligati ad aprire su entrambi i lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Oltre agli atti previsti ed individuati dal D.Lgs. 30.04.1992, N. 285 e succ. modif. (Nuovo Codice della Strada), sulle strade comunali e vicinali è vietato il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti : bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amm.ne Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Art.27 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità fuori del centro abitato

Nei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati le siepi e le colture devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 1,5 dal confine della strada.

In corrispondenza di incroci a raso e nelle curve, vanno conservate aree minime di visibilità (stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale su parere del Comando del Corpo di Polizia Municipale) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette

Art. 28 – Arature dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità .

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 m. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso demaniale, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi demaniali, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso demaniale e il piano campagna.

Art.29 – Manutenzione delle ripe

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale

Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

Art. 30 – Condotta delle acque

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.

I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'art. 915 C.C.-

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.

Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.

Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli etc.) sono vietati e sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

Art. 31 – Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza

Art. 32 – Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi delle strade rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all' espurgo ogni qual volta si renda necessario. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune può prevedere degli interventi straordinari atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni).

Tali interventi straordinari saranno preceduti da una programmazione degli stessi e quindi si procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali il Comune stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli la spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 33 – Impaludamenti

I proprietari devono conservare i terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, costantemente liberi da impaludamenti mediante la dotazione di canali di scolo che dovranno essere tenuti sempre in buono stato di funzionamento. Il presente articolo non riguarda le “zone umide” e caratterizzate da fenomeni di risorgiva

Art. 34 – Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale e

comunque con tubi aventi il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei).

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

Art. 35 – Apertura di botole e chiusini, protezione pozzi, scavi e fosse

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti presenti su aree pubbliche senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER PIANTE ED ANIMALI

Art. 36 – Cattura dei cani e di altri animali randagi

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto e trasportati in luoghi idonei (canile, gattile, ecc...).

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Qualora il detentore di un cane scorga nell'animale sintomi di malattia sospetta, di rabbia, leptospirosi e altre malattie infettive, dovrà immediatamente isolarlo e darne avviso al settore veterinario.

Art.37 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi demaniali, comunali o di privati, è vietato senza il preventivo permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Art.38 – Attraversamento del centro abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo delle carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Art.39 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da Leggi e Regolamenti speciali.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale di Vicenza.

Per quanto riguarda l'abbattimento dei piccioni che arrecano danno alle strutture o culture pubbliche o private o che causano problemi di igiene il Sindaco con propria ordinanza può autorizzarne l'abbattimento in periodi di caccia e nel rispetto del calendario venatorio.

Art.40 – Igiene delle stalle

Nelle stalle e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali e comunitarie.

Art.41 – Concimaie e composte

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia igiene. Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

In area agricola è consentita la pratica del compostaggio domestico per mezzo di composte o cumuli, avendo cura che ciò non crei disagi al vicinato.

In area urbana è consentito esclusivamente l'utilizzo del composte, mentre potranno essere mantenuti i cumuli esistenti a condizione che non creino disagio ai confinanti.

Art.42 – Trasporto di letame e di liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private (aperte al pubblico) deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare cattivi odori e qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Per lo spargimento del liquame e del letame valgono le norme dettate dal Vigente Regolamento Comunale per lo spargimento delle deiezioni zootecniche.

TITOLO V – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 43 – Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.

Art. 44 – Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che rechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere azioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

Art. 45 – Accensione di fuochi

È vietato, in tutto il territorio comunale, accendere fuochi che producano eccessivi fumi o cattivi odori, salvo i casi previsti nei successivi commi. È ammessa la bruciatura di erbe, stoppie, residui di potatura e simili, che derivino dalla coltivazione di fondi e dalla loro pulizia. In tal caso devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui o disturbi, prevedendo una distanza minima dalle vie pubbliche e dalle abitazioni di almeno 100 metri.

Chi accende il fuoco, deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento e deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali e nelle ordinanze di attuazione.

Art.46 – Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 47 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e succ. modif. con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00.

Il pagamento in misura ridotta, previsto per la commissione di una infrazione amministrativa al presente regolamento, viene fissato per legge nella somma di € 50,00.

Nella redazione dell'ordinanza ingiunzione, da parte del Responsabile del Settore, verranno presi in considerazione gli elementi ed i parametri indicati dall'art. 11 della Legge 24.11.1981, n. 689

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Rurale e tutte le altre precedenti disposizioni degli Organi Comunali, riguardanti fatti specie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.